SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 972

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCRIVANI, BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1994

Norme per la regolamentazione delle contribuzioni non versate dalle imprese agricole

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Com'è noto, da molti anni la nostra agricoltura attraversa una fase di crisi che ha motivi sia congiunturali che strutturali: una crisi che negli ultimi mesi si è aggravata in maniera particolare e che è stata accompagnata da ripetute calamità naturali, affrontate con provvedimenti specifici, ma non all'interno di un intervento strategico e di un programma di rilancio della nostra impresa agricola.

In caso di calamità naturali e di crisi aziendali è stato concesso, da numerosi provvedimenti, alle imprese agricole di posticipare il pagamento degli oneri sociali. La motivazione tecnica, oltre che politica, di questo provvedimento sta nel venire incontro a una situazione di particolare crisi e ad eventi non imputabili all'andamento del mercato, che altrimenti avrebbero determinato in molti casi la chiusura dell'impresa.

Non si tratta quindi di mancati versamenti dovuti all'assenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro, fenomeno peraltro assai diffuso, ma di posticipazioni derivanti dalla necessità di sostenere aziende che si sono venute a trovare in una situazione particolare.

Ad oggi l'ammontare degli oneri sociali pregressi dovuti dalle imprese agricole e non versati per via delle calamità naturali o delle situazioni di crisi ammonta ad una cifra complessiva stimata intorno ai 4.000 miliardi.

Tuttavia è necessario notare come queste imprese, da un lato, non usufruiscano di nessun tipo di sostegno attraverso gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, eccetera) e come le agevolazioni concesse a sostegno della produzione agricola da provvedimenti come la legge 15 ottobre 1981, n. 590, concessi proprio in situazioni quali la calamità naturale eccetera, non siano state corrisposte ed abbiano un ammontare complessivo in molti casi superiore agli oneri sociali posticipati e non versati dalle stesse imprese.

L'elevato onere pregresso discende in realtà dalla continuità degli episodi di calamità naturale (alluvioni, frane, siccità, eccetera) verificatisi negli ultimi anni che hanno portato alcune aziende, anche importanti, a poter usufruire della posticipazione degli oneri sociali per 10 anni e più.

In questa particolare situazione, dato il quadro sopra esposto, il 31 agosto 1994 è cessata la sospensione dell'esecuzione dei pagamenti da parte dell'INPS. Gli atti ingiuntivi, sospesi al 31 agosto, dal 1° settembre sono messi in esecuzione da parte dell'INPS. Ai 4.000 miliardi degli oneri sociali pregressi si dovranno per altro affiancare altri 3.900 miliardi di ammende di varia natura, determinatesi a seguito del mancato versamento nelle situazioni in cui era venuta meno la possibilità di posticipare il pagamento.

Ad aggravare ulteriormente una situazione già di per sè compromessa si pone lo sblocco della norma che ha consentito la fiscalizzazione della previdenza agricola fino al 1° ottobre 1994.

Dal 1° ottobre 1994 infatti, data la necessità di fissare i nuovi parametri, verrà data esecuzione alla norma contenuta al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 che annulla la fiscalizzazione della previdenza agricola. La realizzazione e l'efficacia, quasi in contemporaneità, di queste due disposizioni rischia di porre in forti difficoltà almeno centomila aziende operanti nel settore agricolo, alcune molte importanti nell'ambito dell'economia nazionale. Per questo motivo presentiamo questo disegno di legge, che ha come punto di riferimento la necessità di distinguere il mancato versamento dovuto a situazioni di crisi di mercato o dipendenti da

calamità naturali, per evitare che queste imprese siano considerate nella stessa maniera di quelle che non hanno provveduto al versamento senza alcuna giustificazione contribuendo al fenomeno del lavoro nero tanto diffuso in agricoltura.

Con l'articolo 1 vengono stabilite le finalità della legge che si propone di determinare l'armonizzazione della disciplina in tema di oneri e contributi sociali in agricoltura con quella dei Paesi europei, nonchè di rilanciare la competitività del sistema agroalimentare dell'Italia. Attraverso l'articolo 2 viene posticipata la disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 375 del 1993 al 1° gennaio 1995, permettendo pertanto la fiscalizzazione della previdenza agricola.

Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono la regolamentazione delle contribuzioni non versate per calamità naturali, i termini e i modi per la regolarizzazione delle posizioni delle aziende agricole. Con l'articolo 6 viene definito lo stato di crisi aziendale per imprese agricole. Con l'articolo 7 si stabiliscono i criteri per l'esclusione dai benefici e con l'articolo 8 le sanzioni e' gli oneri aggiuntivi. I diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti sono fatti salvi attraverso l'articolo 9.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge si propone di armonizzare la disciplina nazionale in tema di oneri e contributi sociali in agricoltura con quella dei Paesi europei, nonchè di rilanciare la competitività del sistema agroalimentare dell'Italia.

Art. 2.

(Differimento di norma)

1. L'efficacia del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sospesa fino al 1° gennaio 1995.

Art. 3.

(Regolamentazione delle contribuzioni non versate per calamità naturali)

1. I contributi agricoli unificati dovuti fino ai 31 luglio 1994 per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi dieci anni e non ancora corrisposti dai datori di lavoro agricolo operanti in zone colpite da calamità naturali ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, possono essere regolarizzati su domanda degli interessati da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le aziende di cui al comma 1 la regolarizzazione può essere ottenuta mediante il versamento del 25 per cento dei contributi non riscossi al netto delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive eventualmente maturate.

Art. 4.

(Regolamentazione delle contribuzioni non versate per crisi aziendale)

1. Per le aziende agricole non ricomprese nelle zone di cui all'articolo 3, ma che si trovino in stato di crisi aziendale da almeno due anni, la regolarizzazione dei contributi agricoli dovuti fino al 31 luglio 1994 e non ancora corrisposti può aver luogo a domanda degli interessati, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le aziende di cui al comma 1 la regolarizzazione può essere ottenuta mediante versamento di un terzo dei contributi non riscossi al netto delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive eventualmente maturate.

Art. 5.

(Modi e termini per la regolamentazione contributiva)

1. I versamenti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 possono essere effettuati in tre anni e mediante rate semestrali, a decorrere dalla domanda degli interessati di cui, rispettivamente, al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 4.

2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 3 devono essere presentate ai competenti uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificato (SCAU), allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il requisito della intervenuta calamità naturale giustificativa del beneficio richiesto.

3. La domanda di cui al comma 1 dell'articolo 4 deve essere presentata ai competenti uffici provinciali dello SCAU, allegando la documentazione di cui all'articolo 6, nonchè una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il richiedente non ha usufruito di contributi a fondo perduto in relazione alle annate agrarie 1992-93 e 1993-94.

Art. 6.

(Definizione dello stato di crisi aziendale)

1. Ai fini della presente legge l'impresa agricola può essere ritenuta in stato di crisi aziendale quando risulti una situazione debitoria documentata in forza di atti contabili e bancari pari al 50 per cento del patrimonio aziendale con riferimento alle annate agrarie 1992-93 e 1993-94.

2. Tale stato di crisi deve essere certificato, di intesa con le organizzazioni sindacali, dai competenti uffici tecnici agricoli delle regioni interessate.

Art.7.

(Esclusione dai benefici)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 5, che abbiano usufruito di contributi pubblici a fondo perduto con riferimento alle annate agrarie 1992-93 e 1993-94 non possono essere ammesse alle provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 8.

(Sanzioni ed oneri aggiuntivi)

1. Le sanzioni e gli oneri aggiuntivi riferiti ai contributi agricoli unificati regolarizzati ai sensi della presente legge si estinguono all'atto del pagamento dell'ultima rata di cui al comma 1 dell'articolo 5.

Art. 9.

(Diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti)

1. I diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti in relazione ai contributi non versati dai datori di lavoro e di cui alle ipotesi disciplinate nella presente legge, sono fatti salvi attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5.